REGOLAMENTO (UE) N. 257/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Tailandia e di altri paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame [2], in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le importazioni nell'Unione debbono essere gestite mediante titoli d'importazione. Tuttavia, per evitare azioni speculative che potrebbero distorcere il flusso delle importazioni, è opportuno gestire il contingente aperto dal regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione [3] con il numero d'ordine 09.4215 e il gruppo 5 assegnato alla Tailandia, in una prima fase attribuendo diritti all'importazione e, in una seconda, rilasciando titoli d'importazione, come prevede l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [4].

(2) Occorre definire le nuove condizioni relative all'assegnazione dei diritti all'importazione ed al successivo rilascio dei titoli d'importazione per il contingente di cui trattasi per quanto riguarda l'ammissibilità dei richiedenti e la ripartizione dei volumi importati per il periodo contingentale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007.

(3) Onde evitare qualsiasi attività speculativa e garantire che i diritti di importazione siano assegnati ai veri importatori, è essenziale stabilire il quantitativo di riferimento storico delle carni di pollame importate, in modo che le domande relative ai diritti di importazione siano presentate ad un livello appropriato.

(4) In considerazione delle nuove condizioni applicabili alle importazioni di prodotti provenienti dalla Tailandia, occorre stabilire l'importo della cauzione relativa ai diritti d'importazione e ai titoli ad un livello appropriato per garantire la corretta gestione dei contingenti tariffari nonché un accesso soddisfacente degli operatori a questi ultimi.

(5) Per costringere gli operatori a presentare domanda di titoli d'importazione per tutti i diritti di importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [5].

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.
[3] GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
[4] GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
[5] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.